

OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETÀ “SERVIZI COMUNALI S.P.A.” CON SEDE IN SARNICO (BG) MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI E APPROVAZIONE DELLO STATUTO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Ponteranica è titolare di servizi pubblici ambientali (servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti solidi urbani e assimilabili, pulizia delle strade, gestione del centro di raccolta ed altri servizi di igiene ambientale) qualificabili come servizi pubblici locali di rilevanza economica e di interesse generale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 in data 24/10/2023, esecutiva, sono state approvate le linee guida per la redazione della relazione ex art. 14, comma 2 e 3 del D.lgs. n. 201/2022 ai fini della scelta della modalità di gestione dei servizi di igiene urbana sul territorio del Comune di Ponteranica (BG), demandando al Responsabile del Settore tecnico la conduzione di uno studio e di una analisi delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, tenuto conto dei profili relativi alla qualità del servizio, agli investimenti strutturali, dei costi per il Comune, dei risultati e obiettivi attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento ad esperienze paragonabili e ai risultati della gestione precedente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 21/11/2023 è stata approvata la relazione tecnica ex art. 14, comma 2 e 3 del D.lgs. n. 201/2022 ai fini della scelta della modalità di gestione dei servizi di igiene urbana;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 29/11/2023, è stato approvato il modello di gestione del servizio di igiene urbana, per le motivazioni espresse nella relazione tecnica ex art. 14, comma 2 e 3 del D.lgs. n. 201/2022;
- nella citata Deliberazione è stato, pertanto, conferito mandato alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e agli Uffici preposti, per quanto di competenza, di assumere ogni atto conseguente e necessario a dare seguito a quanto deliberato ed, in particolare, di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti e documenti necessari a supporto della scelta della società in house cui affidare il servizio di igiene urbana e della motivazione qualificata di cui alla deliberazione di affidamento ex art. 17 comma 2, del D.lgs. n. 201/2022.

Preso atto che nella citata relazione, sono stati riportati gli esiti di una apposita istruttoria finalizzata a verificare le condizioni di fattibilità dell'affidamento in house del servizio di igiene ambientale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. n. 201/2022;

Atteso che, il citato art. 17, prevede che ai fini dell'affidamento *in house* di un servizio di interesse economico di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, la deliberazione di affidamento del servizio deve essere basata su una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di una efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente ed accessibilità dei servizi anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house;

Richiamata la proposta di gestione integrata dei servizi ecologici, depositata agli atti in data 01/12/2023, prot. 18934, dalla società Servizi Comunali s.p.a. per l'affidamento in house a

Vista la (*bozza*) relazione e relativi allegati redatta dal Responsabile Unico di Progetto nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 17, contenente gli esiti della valutazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Visto il piano economico finanziario di cui all'art. 17, comma 4, del D.lgs. n. 201/2022 e relativa asseverazione, così come desunto dalla proposta di gestione integrata dei servizi ecologici depositata agli atti dalla società Servizi Comunali s.p.a. (documento allegato alla Relazione – sub doc. A);

Considerato che dall'istruttoria condotta, volta a valutare tanto la convenienza del ricorso al mercato quanto la convenienza dell'autoproduzione del servizio, è emerso il vantaggio dell'affidamento in house a Servizi Comunali s.p.a. data la congruità dell'offerta e la qualità dei servizi proposti;

Considerato, in particolare che la relazione delle ragioni e della sussistenza dei presupposti per l'affidamento in house del servizio d'igiene urbana ai sensi dell' art. 17 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, ha sviluppato le salienti tracce per l'affidamento in house alla Servizi comunali s.p.a.:

- Premessa normativa e metodologica;
- Modalità d'affidamento prescelta in house providing;
- Individuazione società in house;
- Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per l'affidamento a società in house;
- ragioni tecniche, economiche e finanziarie sottese alla scelta dell'in house, e ragioni del mancato ricorso al mercato;
- criteri e obiettivi della valutazione;
- valutazione sulla congruità economica dell'offerta e sull'efficienza ed economicità della scelta.

Osservato che:

- il servizio di igiene ambientale riveste una particolare importanza per l'impatto sulla qualità della vita delle utenze e, laddove consentito dalla legge, risulta un prezioso strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione per esercitare una influenza determinante su decisioni ed obiettivi strategici, mediante i poteri di vigilanza direttiva e revoca degli amministratori;
- l'affidamento in house permette all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, in qualunque momento, il servizio svolto adattandolo alle mutevoli esigenze del territorio con costi verificabili, sempre nell'ottica del perseguimento di obiettivi di qualità e di contenimento della produzione del rifiuto;
- per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto all'amministrazione comunale, l'assenza di terzietà insita nel rapporto in house consente di meglio garantire i risultati e gli obiettivi, nell'ottica della realizzazione di un progetto comune e condiviso;

Constatato che gli strumenti che l'affidamento in house mette a disposizione, consentono:

- l'immediato accesso ai dati aziendali
- il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, dalla programmazione alla rendicontazione finale;
- la modifica, in tempo reale, delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, mutate esigenze e condizioni del mercato in merito allo smaltimento dei rifiuti;
- la possibilità di coordinare il servizio, nell'ambito della erogazione garantita ad altri comuni soci, al fine di abbattere costi ed ottenere economie di scala che consentano alla Pubblica amministrazione un risparmio economico, pur garantendo la medesima qualità del servizio stesso;

Dato atto che Servizi Comunali s.p.a., come emerge dall'allegata (*bozza di*) relazione, possiede tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente per essere qualificata come società pubblica "in house";

Verificato, come da documentazione assunta agli atti ed allegata alla Relazione di cui sopra, infatti, che la struttura societaria e l'organizzazione di Servizi Comunali s.p.a. soddisfa tutte le condizioni poste dalla vigente normativa europea in quanto:

- il capitale della società è interamente pubblico;
- l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
- il controllo analogo è garantito da disposizioni statutarie ed è esercitato da un organismo in cui sono rappresentate paritariamente tutte le amministrazioni aggiudicatrici;
- la Società realizza oltre l'80% della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano

Considerato che Servizi Comunali s.p.a., oltre a rispettare i principi comunitari per l'affidamento in house e a gestire direttamente i servizi richiesti, risponde ai requisiti di cui all'art. 16 comma 3 e all'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. in quanto:

- in data 29/05/2017 l'Assemblea della Società ha provveduto ad adeguare lo Statuto alle disposizioni contenute del D.lgs. n. 175/2016, inserendo all'art. 4 che "...la Società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, società, imprese individuali e privati non soci, a condizione che una quota superiore all'80% del fatturato venga effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società da enti pubblici soci"
- la Società ha per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- la Società ha come oggetto la produzione di servizi di interesse generale;
- la Società detiene un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori;
- il Comune, come rilevato dalla citata deliberazione di revisione straordinaria delle partecipate, non detiene partecipazioni in società che svolgono per conto dell'Ente attività analoghe o simili a quelle svolte dalla Servizi Comunali s.p.a.

inoltre la Società:

- nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- dalla data della sua costituzione ha sempre prodotto risultati di gestione positivi;
- ha sempre presentato bilanci in attivo, senza mai ricorrere a contributi in conto esercizio o in conto capitale da parte dei Comuni soci;
- il numero degli amministratori è inferiore al numero degli addetti;
- il contenimento dei costi di funzionamento è stato realizzato ponendo al minimo il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e sono rispettosi del dettame normativo di cui art. 4 comma 4 e 5 del D.l. 06/07/2012 n. 95 che prevede che detti compensi non possano superare l'80% del costo complessivo sostenuto nell'anno 2013 e della prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti.
- nel corso degli anni ha distribuito utili ai Comuni soci;
- ha garantito tariffe tra le più basse della Provincia;
- ha adottato standard di qualità tra i più alti riscontrabili nel settore di riferimento.
- ha adottato un programma significativo di investimenti in mezzi a basso impatto ambientale e impianti finalizzati alla differenziazione dei rifiuti raccolti concorrendo a ridurre la necessità di ricorrere alla termovalorizzazione.

Richiamato l'articolo 5 dello Statuto della Servizi Comunali s.p.a. ai sensi del quale "Il Capitale sociale è di Euro 9.370.140,00 diviso in 120.130 azioni dal valore nominale di 78,00 ciascuna. Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali. Il Capitale sociale potrà essere variato con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Gli enti pubblici locali che volessero aderire alla società devono far pervenire all'organo amministrativo della stessa una

richiesta scritta. L'ingresso nella compagine azionaria di nuovi enti pubblici locali dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo";

Richiamata, altresì, la comunicazione del 09/10/2023, prot. 16582, con cui la Servizi Comunali s.p.a. ha indicato il costo attualizzato delle azioni, pari a € 216,97 di cui 167,00 euro di capitale sociale ed euro 49,97 di sovrapprezzo;

Atteso che:

- nel rispetto delle vigenti norme di legge, è stata preliminarmente predisposta la relazione riferita alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento "in house" così da valutare e conseguentemente legittimare l'affidamento in questione in favore della Società partecipata Servizi Comunali s.p.a., ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 201/2022, come da documentazione allegata e pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016;
- con la relazione di cui al punto precedente l'Amministrazione comunale ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, e dato conto del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- la partecipazione dell'amministrazione locale alla Società è funzionale alle finalità dell'Ente in quanto i servizi affidati rientrano a pieno titolo tra quelli di interesse generale di competenza dell'Ente e più precisamente tra le attività previste dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 del D.lgs. n. 175/2016;

Preso visione dello schema di contratto di servizio predisposto per regolamentare l'affidamento "in house", per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2033, precisando che:

- il contratto di servizio individua le diverse modalità e articolazioni nelle quali in servizio può essere reso sulla base delle decisioni che l'Amministrazione e/o il Responsabile del servizio vorrà concordare, nonché riporta i costi dei singoli servizi e le modalità con le quali questi potranno subire variazioni. Il contratto di servizio norma, inoltre, i diversi aspetti operativi tecnico economici riferiti all'esecuzione del servizio e agli standard qualitativi garantiti;
- non è previsto alcun contributo economico a favore della Società in conto spese d'esercizio o d'investimento o per garanzie finanziarie comunque denominate e che, pertanto, si ritiene di non dover prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis comma 1-bis del D.L. 138/2011, accantonamenti da parte del Comune affidante in quanto gli eventuali investimenti strutturali saranno garantiti dal patrimonio della Società;
- il contratto di servizio risulta conforme allo schema tipo approvato da ARERA con Deliberazione 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/RIF;

Preso atto, pertanto, che la proposta di Servizi Comunali s.p.a., allegata al presente atto, risulta rispondente alle necessità dell'utenza, congrua nei costi e rispondente alle volontà dell'Amministrazione

Considerato altresì che lo Statuto della società permette un adeguato controllo congiunto con gli altri enti soci;

Valutate, dunque, positivamente nel loro complesso e nell'ottica globale risultante dalla richiamata relazione redatta ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022, la convenienza delle condizioni economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento rispetto alle medie rilevate sul territorio (costo medio pro capite), ai risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata, di tutela ambientale e di sensibilizzazione dell'utenza con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Ritenuti infine sussistenti i presupposti per l'affidamento “*in house providing*” per la particolare configurazione adottata e per i risultati ottenuti dalla Società Sevizi Comunali s.p.a.;

Preso, infine, atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale proporre l'acquisto di n. (4) azioni per un valore complessivo di euro 867,88;

Visto l'art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 175/2016, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a) nn. 1 e 2 della Legge 118/2022, secondo cui l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta va trasmesso all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti che delibera entro il termine di 60 giorni dal ricevimento in ordine alla conformità dell'atto a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 5 citato e dagli articoli 4, 7 e 8 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 201/2022 secondo cui il contratto di servizio sarà stipulato decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della Deliberazione di Consiglio comunale di affidamento del servizio sul sito dell'ANAC;

Dato atto che la relazione e gli allegati documenti sono stati pubblicati, con apposito avviso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, all'albo pretorio on_line e sito istituzionale dell'Ente sezione amministrazione trasparente, ai fini della consultazione pubblica;

Dato atto che agli effetti della pubblicazione dell'avviso di consultazione pubblica all'albo pretorio on_line e sito istituzionale dell'Ente, non sono pervenute osservazioni in merito;

(oppure)

Dato atto che agli effetti della pubblicazione dell'avviso di consultazione pubblica all'albo pretorio e sito istituzionale dell'Ente, sono pervenute osservazioni in merito, alle quali si contro deduce: ;

Ritenuto di procedere con l'approvazione

- della Relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.lgs. n. 201/2022, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- del piano economico finanziario di cui all'art. 17, comma 4 del D.lgs. n. 201/2022 e relativa asseverazione (documento allegato alla Relazione – sub doc. A);
- della bozza di contratto di servizio allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);

Visto il parere del Revisore dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239 TUEL, come modificato dal DL 174/2012;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato del Responsabile del Settore tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali relativi al presente atto non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. 11 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Con voti favorevoli

DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE la relazione tecnica, con i relativi allegati – incluso il piano economico finanziario asseverato - redatta dal Responsabile Unico del Procedimento riguardante gli esiti della valutazione effettuata ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 201/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

DI APPROVARE l'allegato Statuto della Società "Servizi Comunali S.p.A" con sede in Sarnico, Via Suardo n. 14/A, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo al n.303200 R.E.A., codice fiscale 02546290160, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

DI APPROVARE la partecipazione dell'Amministrazione comunale alla Servizi Comunali s.p.a. mediante l'acquisto di n. 4 (quattro) quote/azioni al valore di euro 216,97 cadauna per un totale di euro 867,88

DI APPROVARE la bozza di contratto di servizio indicante le modalità di gestione, di controllo da parte dell'Amministrazione comunale e i costi di espletamento del servizio, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

DI AFFIDARE, successivamente alla iscrizione del Comune nel libro soci, alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico (BG) per anni 10 (dieci) dal 01/01/2024 al 31/12/2033 secondo la modalità dell'"in house providing" i servizi ambientali alle condizioni indicate nella proposta di disciplinare di servizio, dando mandato alla Giunta Comunale di concordare con la Società gli aspetti operativi, di dettaglio e di stabilire la data di inizio del servizio;

DI DARE MANDATO al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e agli Uffici comunali, ognuno per la propria competenza, di assumere ogni adempimento o atto conseguente e necessario al fine di formalizzare e rendere operativi quanto deliberato;

DI INVIARE, a fini conoscitivi, la presente deliberazione alla Corte dei conti Sezione regionale di controllo della Lombardia, all'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato e all'ANAC, per gli adempimenti di legge;

Il Consiglio Comunale, con successivo voto unanime espresso nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di consentire in tempo utile l'esperimento delle procedure necessarie all'affidamento del servizio prima della scadenza dell'attuale gestione.

Allegati:

- Relazione tecnica, e relativi allegati, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento riguardante gli esiti della valutazione effettuata ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 201/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Statuto della Società "Servizi Comunali S.p.A" con sede in Sarnico, Via Suardo n. 14/A, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo al n.303200 R.E.A., codice fiscale 02546290160
- Bozza contratto di servizio.